GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO	DAL PROCESS	O VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	- 6 FEB. 20	001
	====	=======================================		===	
			• 4. "		
ADDI′ ← 6 F 212 - ROMA,	EB. 2001 neli si e' riunita	LA SEDE DELLA REGIO LA GIUNTA REGIONAL	ONE LAZIO, IN V	VIA CRISTOFORO (COLOMBO,
STORACE SIMEONI ARACRI AUGELLO CIARAMELLETT DIONISI FORMISANO	Francesco Andrea	Presidente Vice Presidente Assessore " " " "	GARGANO IANNARILLI ROBILOTTA SAPONARO SARACENI VERZASCHI		Assessor
	ISTE IL SEGRET	TARIO Dott. Saverio	Guccione.		
ASSENTI:	ARACRI – DIONIS	SI – GARGANO – ROBILO	OTTA - VERZASCI	I I	
	DEL	IBERAZIONE N°	182		

Proposta di legge regionale concernente: "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".



Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente: "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma".

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle attività produttive:

VISTO il decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, concernente la riforma del settore del commercio, ed in particolare, l'art.6, c. 1, il quale stabilisce che le regioni, definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, perseguendo fra gli altri anche l' obiettivo di salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale:

VISTI inoltre il c. 2 ed il c. 3 del medesimo art. 6, i quali stabiliscono, rispettivamente, che le regioni fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino, tra l'altro, i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti e le imprese commerciali nei centri storici, e che le regioni nel definire i predetti indirizzi generali tengano conto delle caratteristiche anche dei centri storici al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali, di tutelare gli esercizi aventi valore storico ed artistico, ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali ed artigianali;

VISTA la legge regionale 18.11.1999, n. 33, concernente la disciplina relativa al settore commercio:

VISTO in particolare l'art.20 di detta legge regionale, il quale detta norme tese a regolamentare la localizzazione delle strutture di vendita nell'ambito dei centri storici, attraverso appositi programmi d'intervento, al fine di riqualificare e salvaguardare il tessuto urbano di antica origine, eliminando fenomeni di degrado e di abbandono:

VISTA la legge 25 agosto 1991, n. 287 concernente l'aggiornamento della normativa sull'insediamento e'sull'attività dei pubblici esercizi;

CONSIDERATO che alcune zone del centro storico di Roma, indubbiamente di rilevante valore artistico-culturale ed ambientale per la presenza anche di immobili di pregio o storici, sono attualmente caratterizzate da un perdurante, notevole e diffuso stato di degrado che richiede l'assunzione di urgenti interventi nei quali è opportuno coinvolgere una pluralità di soggetti direttamente interessati al recupero anche sociale di dette zone;

RITENUTO pertanto di dover contribuire ad assicurare una concreta ed efficace tutela e riqualificazione del centro storico di Roma che consenta la rivalutazione del tessuto urbano nelle zone di esso particolarmente degradate, anche attraverso la valorizzazione della funzione commerciale ed artigianale rispondente alle esigenze del territorio ed alla sua rivitalizzazione;

RITENUTO pertanto di dover proporre al Consiglio regionale l'approvazione di una proposta di legge che fissi gli obiettivi a tale scopo finalizzati, prevedendo anche il sostegno economico all'attuazione di iniziative intraprese dagli operatori dei settori commerciale ed artigianale nell'ambito di detti obiettivi;

VISTA la legge regionale 22.12.1999, n. 38, concernente norme sul governo del territorio e


succ. mod.;

VISTO l'art.17, c. 32 della L. 15.5.97, n. 127;

DELIBERA

di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge concernente: "Iniziative di riqualificazione del territorio del centro storico di Roma" composta da 8 articoli e corredata da relazione, facente parte integrante della presente deliberazione.





RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a concedere contributi a favore delle iniziative di riqualificazione del centro storico della città di Roma e, in particolar modo, di quella parte della città che è profondamente segnata da fenomeni di degrado sociale ed ambientale.

I contributi concernono in primis la riqualificazione del tessuto distributivo, commerciale ed artigianale, che più di altri rappresenta un'evidente spia della dequalificazione dei centri storici.

La presente legge indica gli obiettivi, i destinatari e le procedure generali per l'ottenimento delle agevolazioni di cui trattasi, rinviando ad un apposito regolamento di esecuzione tutti gli aspetti necessari per la concreta operatività.

I contributi sono assegnati secondo la disciplina europea "de minimis" per le piccole e medie imprese, sicché – per l'attuazione – non sarà necessario attendere i tempi lunghi della notifica e dell'autorizzazione della Comunità europea. Ne sono beneficiarie le imprese, singole ed associate, dei territori interessati le quali abbiano presentato dei validi progetti di riqualificazione.

L'istruttoria è demandata all'Agenzia Sviluppo Lazio, individuata quale soggetto particolarmente competente ed idoneo in materia, e la dotazione finanziaria sarà di lire 2 miliardi per l'ano 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.

IL PREZIDENTE DELLA CHEVIA REGIONALL

DEL -6 FEB 2001

PROPOSTA DI L'EGGE REGIONALE CONCERNENTE:

"INIZIATIVE DI RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

DEL CENTRO STORICO DI ROMA"

IL PRESIDENTE DELLA GIONALI

Mr. Ja

(Finalità)

- 1. La Regione, ai fini della riqualificazione del territorio del centro storico di Roma, con particolare riguardo al rione Esquilino, promuove iniziative orientate a valorizzare e a sviluppare le condizioni di localizzazione delle attività commerciali, artigianali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevandé.
- 2. La promozione delle iniziative di cui al comma 1 avviene mediante la concessione di finanziamenti nei limiti dell'incremento del capitolo di bilancio di cui all'articolo 8.

IL PRESIDENTE DELLA COORTA REGIONALI

Or

Mr. Ja

(Obiettivi delle iniziative finanziabili)

- 1. Possono essere ammesse ai finanziamenti di cui all'articolo 1 le iniziative che perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
- a) eliminare i fenomeni di degrado ambientale e sociale
- b) salvaguardare le tradizioni ed il tessuto socio-economico tipico dei luoghi
- c) reintegrare e valorizzare il contesto urbano, nel rispetto delle relative peculiarità storiche, migliorando:
 - 1) la qualità architettonica e ambientale dello spazio pubblico;
 - 2) la qualità architettonica esterna e interna dei negozi;
 - 3) le condizioni di accessibilità e la dotazione degli spazi di sosta, in conformità alla vigente normativa sulla eliminazione delle barriere architettoniche;
 - 4) le attrattive e la gradevolezza anche mediante soluzioni spaziali che consentano l'integrazione di funzioni e attività di animazione e promozionali;
- d) sviluppare e rivitalizzare, anche attraverso l'assortimento merceologico, l'assetto commerciale esistente nelle varie articolazioni che lo caratterizzano, fermi restando i tipi di esercizi e le relative autorizzazioni previsti dalla vigente normativa, quali:
 - 1) i punti commerciali, intesi come singole e diffuse attività sparse;
 - 2) le linee o fronti commerciali, intesi come sequenze lineari e compatte di attività;
 - 3) le superfici commerciali intese come sistemi compatti di attività presenti sia sui due fronti di una sola via, sia su reticoli viari più estesi e tali da configurare aggregazioni commerciali unitarie.

}**t**

DATA REGIONALE

for A

2. Le iniziative di cui al comma 1 che prevedono il recupero ed il riutilizzo, a fini commerciali, di immobili di pregio o storici sono assunte anche in deroga alle limitazioni di superficie previste dall'articolo 20, comma 4, della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33, e successive modificazioni, ferme restando le autorizzazioni previste dalla stessa legge.

IT BEEZIDERLE DEALE ETERLY BEERIOKOTT

lu

Alus A

(Beneficiari dei finanziamenti)

1. Beneficiano dei finanziamenti di cui all'articolo 1 le imprese singole o associate, anche ai soli fini della realizzazione delle iniziative, la cui attività prevalente sia compresa tra quelle indicate al comma 1 dello stesso articolo, che siano in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

I PRESIDENTE DEL GIONIA REGIONAL

lu

fr for

(Limiti e forme di finanziamento)

- 1. I finanziamenti regionali sono concessi, in forma di contributi in conto capitale e di contributi in conto interessi, nei limiti della categoria "de minimis" come definita dalla Unione europea.
- 2. I contributi in conto capitale e quelli in conto interessi sono cumulabili tra di loro, entro gli importi massimi di spesa ammissibili a finanziamento e la percentuale di finanziamento concedibile, stabiliti per ciascuna iniziativa ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d).

II PRESIDENTE DELL CIENTA REGIONALI

On

fr f

(Indirizzi)

- l. La Giunta regionale, in coerenza con le linee della programmazione regionale di settore, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore competente in materia di attività produttive, una deliberazione di indirizzi, nella quale sono, in particolare, stabiliti:
- a) i criteri e le modalità per la redazione e la presentazione dei progetti concernenti le iniziative finanziabili di cui all'articolo 2 e i tempi per la realizzazione delle stesse;
- b) i requisiti dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 3;
- c) i criteri per la valutazione dei progetti e la conseguente formazione di una graduatoria secondo un ordine di priorità;
- d) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la forma del finanziamento concedibile, come indicati all'articolo 4, e la relativa percentuale, nonché le modalità di erogazione, con riferimento ai vari tipi di iniziative;
- e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;
- f) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti e sullo stato di attuazione delle iniziative, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi.

PRESIDENTE DELLA ADDIA DEGLOBA!

(Istruttoria dei progetti. Concessione, erogazione e revoca dei finanziamenti)

- 1. La Regione, per l'istruttoria dei progetti redatti e presentati secondo quanto stabilito a norma dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), si avvale dell'Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio di cui all'árticolo 24 della legge regionale 7 giungo 1999, n. 6, di seguito denominata Agenzia, la quale valuta i progetti stessi e provvede alla formazione della relativa graduatoria.
- 2. La graduatoria di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione per l'adozione e la conseguente concessione dei finanziamenti da parte della struttura regionale competente in materia di attività produttive.
- 3. All'erogazione dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 2 provvede l'Agenzia, utilizzando il fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio previsto dall'articolo 24 della l.r. 6/1999, appositamente integrato ai sensi dell'articolo 8.
- 4. La struttura regionale competente in materia di attività produttive controlla la corretta utilizzazione dei finanziamenti e lo stato di attuazione delle iniziative e, qualora ricorrano le cause stabilite dall'articolo 5, comma 1, lettera f), provvede alla revoca dei finanziamenti concessi. La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
- 5. L'Agenzia e la struttura regionale competente in materia di attività produttive si attengono, nello svolgimento degli adempimenti indicati ai precedenti commi, agli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5.

DI PRESIDENTE DELLA DEGIONALI

Rr F

Art. 7

(Monitoraggio delle iniziative)

- 1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti inviano all'Agenzia relazioni sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate riferite all'annualità in corso, entro i termini prescritti nei provvedimenti di concessione dei finanziamenti stessi.
- 2. L'Agenzia, sulla base delle relazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio periodico e, entro il mese di giugno di ogni anno, trasmette alla Regione un rapporto sullo stato di attuazione delle iniziative finanziate, sull'efficacia delle stesse rispetto agli obiettivi perseguiti e sull'eventuale ulteriore fabbisogno finanziario per la definizione delle iniziative in corso.

N BREZIDENTE DEALT OFFILM DEFINAS!

Žui

R

(Disposizione finanziaria)

- 1. Per le finalità di cui alla presente legge, il capitolo n. 28169 è incrementato dell'ammontare di lire 2 miliardi per l'anno 2001 e 2 miliardi per l'anno 2002.
- 2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del capitolo n. 49002, lettera a), di lire 2 miliardi per l'anno 2001 e di lire 2 miliardi per l'anno 2002.

BREZIDENTE DEFTE CIARIO BEGIONAL

lur